



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 8° Circolo "S. Pio X" - Foggia



CONVENZIONE PER L'USO DELLA PALESTRA SCOLASTICA IN ORARI EXTRASCOLASTICI DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE.

Nell'anno Duemilanove (2009) addì 14 del mese di Ottobre, nella Presidenza della Direzione Didattica Statale S. PIO X di Foggia

CON IL PRESENTE ATTO

TRA la prof.ssa Giovanna CASERTA Dirigente Scolastico e il Sig. Antonio MAZZILLI in qualità di legale rappresentante della Società Sportiva A.L. Bovio,

VISTO CHE la Società Sportiva A.L. Bovio affiliata al C.O.N.I. ha avanzato richiesta, tesa a poter utilizzare la palestra della Direzione Didattica Statale S. PIO X di Foggia ;

ATTESO CHE il Consiglio di Circolo della stessa Direzione Didattica ha deliberato di concedere l'uso dell'impianto a Società Sportive in orario extrascolastico;

RITENUTO CHE a tal fine si reputa opportuno stabilire e fissare i principi cui dovrà attenersi il fruitore - sopra indicato - dell'impianto sportivo scolastico regolamentandone l'uso medesimo.

Ciò premesso

- Vista la legge n. 517 del 4 Agosto 1977
- Viste le Circolari Ministeriali della Pubblica Istruzione n. 112 del 12 Aprile 1991 Prot.n. 1310/81 e n. 59 del 5 Marzo 1992, quest'ultima in merito alla legge n. 216 del 19 Luglio 1991;
- Visto il deliberato del Consiglio d'Istituto adottato in data 13/10/2009,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Il Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale S. PIO X di Foggia, visto il parere favorevole del Consiglio d'Istituto espresso in data 13/10/2009 consente alla Società Sportiva A.L. Bovio l'uso della palestra annessa all'Istituto negli orari e nei giorni sotto elencati dal 19/10/2009 al 30/06/2010

- Il giorno LUNEDI' dalle ore 19,00 alle ore 20,30
- Il giorno MERCOLEDÌ dalle ore 19,00 alle ore 20,30
- Il giorno VENERDI' dalle ore 19,00 alle ore 20,30

ART. 2 - Per far uso dell'impianto il Presidente della Società Sportiva A.L. Bovio, al momento della stipula del presente atto consegna al Dirigente Scolastico dell'Istituto deposito cauzionale di € 100,00 a garanzia di eventuali danni che potrebbero essere arrecati alle strutture e alle cose.

ART. 3 - Il Presidente della Società Sportiva, per uso dell'impianto si impegna inoltre a provvedere

- a) alla custodia dell'impianto da effettuarsi anche durante la pratica dell'attività sportiva provvedendo alla relativa apertura e chiusura dello stesso;
- b) alla pulizia della palestra e dei relativi spogliatoi e servizi igienici, che dovrà essere effettuata giornalmente al termine dell'attività; la custodia e la pulizia dei locali dovrà essere affidata a personale dell'Istituto, detto personale sarà retribuito dalla Società Sportiva;
- c) a non utilizzare la struttura per gare o campionati federali o altre manifestazioni sportive con o senza presenza di pubblico, agli accompagnatori dei singoli atleti, non è consentito la sosta all'interno degli impianti;
- d) a consentire l'accesso all'impianto ai soli atleti, unitamente ai tecnici e agli accompagnatori, coperti da regolare assicurazione;
- e) a non installare attrezzature fisse o asportare quelle esistenti senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico;
- f) a garantire la propria funzionalità all'impianto, al termine dell'orario d'utilizzo con una adeguata manutenzione degli attrezzi che, in ogni caso, devono essere ricollocati nella posizione in cui erano all'inizio dell'orario di utilizzo;
- g) a fare uso esclusivo senza possibilità di sostituire a sé altro sodalizio o ente o associazione;
- h) sarà obbligo dei fruitori della palestra di salvaguardare ogni parte della struttura e, in particolare, il fondo calpestabile, vietando in modo assoluto l'entrata nel locale di persone sprovviste delle dovute idonee "calzature ginniche" o di materiale e attrezzature che possano danneggiare il pavimento plastificato, i locali vanno salvaguardati e tenuti chiusi.

ART. 4 - La Società Sportiva A.L. Bovio garantisce inoltre, nel rispetto del proprio statuto, di fare uso dell'impianto scolastico senza fine di lucro.

ART. 5 - La Società Sportiva A.L. Bovio non volendo più usufruire dell'impianto dovrà darne comunicazione 15 giorni prima al Dirigente Scolastico dell'Istituto.

ART. 6 - La presente convenzione avrà durata temporale decorrente dal 19 Ottobre al 30 Giugno dell'anno successivo.

ART. 7 - L'operatività delle disposizioni riportate nel presente atto avrà inizio alla data di sottoscrizione dello stesso da parte dei contraenti.

ART. 8 - La Società Sportiva decadrà dalla concessione, senza formale preavviso alcuno, in caso di accertata e contestata inadempienza delle disposizioni ai punti precedenti.

ART. 9 - La Società Sportiva A.L. Bovio si impegna al versamento di un canone mensile di concessione pari al 10% delle iscrizioni sottoscritte dagli atleti, da effettuarsi entro il mese di riferimento.

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO.

Foggia _____

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA _____

Dirigente Scolastico (prof.ssa Giovanna CASERTA) _____